

## **COMUNE DI FORMIGARA**

### **Ufficio del commercio ed unità produttive**

# **Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione dei disposti della L.R. 02-02-2010 n. 6**

#### **Titolo I Mercato**

##### **Art. 1 : Localizzazione periodi e orari di attività**

Il mercato di Formigara si svolge nell'ambito dell'area definita dalla planimetria allegata, in P.za Europa, con cadenza settimanale nella giornata di venerdì mattina dalle ore 07,00 alle ore 12.30.

Ove la giornata di mercato ricada nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua , il Sindaco previa richiesta agli operatori o alle associazioni di categoria, può anticiparne o posticiparne la data, dandone pubblico avviso.

Si lascia libera scelta agli esercenti per lo svolgimento del mercato qual'ora cada in un giorno festivo.

Ad ogni operatore è consentito l'accesso all'area mercatale un'ora prima dell'inizio delle operazioni di vendita, fermo restando l'obbligo di lasciare il posteggio libero entro le ore 13,00.

Eventuali modifiche del sito e degli orari verranno deliberati dalla Giunta Comunale o, in caso

d'urgenza, decisi con provvedimenti del Sindaco, nel rispetto degli indirizzi regionali ai sensi

dell'art 17 L.R. n. 6/2010".

##### **Art. 2: Dimensioni dei posteggi e caratteristiche dei banchi di vendita.**

L'area complessiva del mercato di Formigara, così come definita dalla planimetria allegata che ne stabilisce il numero dei posteggi e le dimensioni degli stessi, è strutturata in totali n. 10 posteggi di cui:

n. 3 posteggi settore alimentare

n. 5 posteggi settore non alimentare ( di cui massimo tre destinati all'abbigliamento e accessori)

n. 2 produttore agricolo.( alimentare),

##### **Art. 3 Modalità di accesso e sistemazione delle strutture di vendita**

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente Regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato nell'ambito del mercato, evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

Gli operatori dovranno munirsi di mezzi e strutture che per la loro tipologia durante la permanenza nell'area mercatale non devono arrecare danni al patrimonio o a terzi.

Questo Comune sarà tenuto sollevato e indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto dovuto dalla presenza dell'operatore potesse provenire da terzi.

#### Art. 4 Circolazione veicolare e pedonale

Al fine di garantire una sicura e tranquilla circolazione pedonale, è vietato all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di qualsiasi veicolo a motore, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal Responsabile del mercato ( addetto Polizia Locale).

#### Art. 5 Norme in materia di funzionamento e controllo del mercato

Le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche mediante utilizzo dei posteggi nei mercati sono stabilite dal Comune che, garantendo ogni funzione di carattere istituzionale, provvede direttamente o delegando all'esterno, all'erogazione dei servizi necessari al buon funzionamento del mercato.

In ogni caso, i concessionari del posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) i concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni riservati al transito pedonale;
- b) le tende di protezione al banco vendita dovranno essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore ai mt 2,20, misurata nella parte più bassa, le merci devono essere disposte sui banchi di vendita ad una altezza minima dal suolo di cm. 50.
- c) Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti è consentita l'esposizione a terra.
- d) È consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati o non, purché sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio.
- e) Esclusivamente per gli operatori del settore è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, cd, e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti, nei casi di ascolto prolungato è d'obbligo l'uso delle cuffie; in tutti gli altri casi, è vietato l'uso di mezzi sonori.
- f) Il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relative a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato, in ogni altro caso l'operatore verrà considerato assente a tutti gli effetti.
- g) Al fine di garantire il miglior svolgimento dei mercati è fatto divieto di effettuare la vendita mediante "illustrazione della merce" qual'ora tale illustrazione rechi disturbi alle contrattazioni.
- h) l'operatore commerciale deve essere in regola con gli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente, mediante il possesso dell'attestazione annuale ( art. 21 commi 4-9 L.R. n. 6/2010)

#### Art. 6 Ristrutturazione e trasferimento del mercato

Qual'ora si proceda alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di mercato esistente, la riassegnazione dei posteggi a favore dei soggetti titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

1. Anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
2. Anzianità di presenza effettiva sul mercato.
3. Anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

La valutazione delle priorità si effettuerà nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle linee guida e nelle disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche emanate dalla Regione Lombardia.

Tutto ciò, fatte salve le esigenze legate a un'ottimale organizzazione merceologica del mercato, al fine di garantire la migliore distribuzione del flusso dei consumatori.

In caso di necessità l'amministrazione comunale si riserva di trasferire il mercato in luogo e con le modalità dalla stessa stabilite.

#### **Art. 7 presenze**

Conclusa la giornata di mercato, il responsabile di mercato procederà alla redazione del “ verbale giornaliero del mercato” avendo cura di evidenziare in particolare:

- a) le assenze dei titolari di posteggio;
- b) le presenze di battitori o spuntasti;
- c) ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione ed il controllo del mercato nella giornata in questione.

#### **Art. 8 responsabilità per furti e danni**

L'amministrazione comunale non risponde dei furti che si verificano nel mercato.

Gli operatori sono tenuti in via diretta ed esclusiva, al risarcimento dei danni causati al Comune o ai frequentatori del mercato da loro stessi o dai loro dipendenti o derivati da merci, attrezzature e autoveicoli di loro pertinenza.

#### **Art. 9 Ordine e pulizia del mercato**

L'ordine e la disciplina del mercato vengono assicurate dal personale appositamente incaricato, alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell'ambito del mercato stesso.

E' fatto obbligo agli operatori di lasciare, al termine del mercato, il posteggio pulito e di raccogliere i rifiuti in un'unica posizione per la successiva raccolta da parte dell'operatore ecologico.

### **Titolo II Concessioni e Autorizzazioni**

#### **Art. 10 concessione di posteggi**

I posteggi verranno concessi, secondo la normativa vigente, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Le concessioni hanno durata di 12 anni, e non sono rinnovabili automaticamente:

#### **Art. 11 Divieto di assegnazione e di utilizzo**

A nessun commerciante potrà essere assegnato e da nessun operatore potrà essere utilizzato più di due posteggi contemporaneamente nello stesso giorno, nello stesso mercato.

#### **Art. 12 decadenza e revoca della concessione di posteggio**

La concessione è dichiarata decaduta per le seguenti cause:

- a) perdita dei requisiti di cui all'art. 20 L.R. n.6/2010
- b) mancato pagamento del canone dovuto;
- c) omesso inizio dell'attività entro mesi 6 dalla data di avvenuto rilascio;
- d) dopo 4 mesi di assenze complessive in ciascun anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza (assenze che dovranno essere adeguatamente giustificate).

La decadenza è altresì prevista in caso di recidiva, previa diffida scritta, per gravi violazioni delle norme sull'esercizio dell'attività e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Il Comune può revocare la concessione del posteggio, come stabilito dall'art. dall'art. 27 L.R. n.6/2010 in qualsiasi momento per fondati motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune in tal caso, l'operatore ha diritto ad ottenere un nuovo posteggio che, per dimensioni non sia inferiore a quello revocato e per localizzazione sia conforme alla sue scelte.

### **Art. 13 scambio di posteggio**

Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio, se non con l'espresso consenso del Comune.

L'istanza a firma congiunta va inoltrata al Responsabile del mercato con dichiarazione di rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione posseduta.

Il Comune verificate le necessarie compatibilità, potrà accogliere l'istanza provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi, in sostituzione di quelli rinunciati.

### **Art. 14 Assegnazione temporanea dei posteggi nei mercati**

I commercianti su aree pubbliche non concessionarie di posteggio possono chiedere al Sindaco di essere ammessi a frequentare il mercato o fiera per cui sono inseriti nell'apposita graduatoria dei frequentatori del mercato non titolari di posteggio.

Nella domanda da presentarsi 15 giorni prima del giorno di mercato in cui è richiesta la presenza dovranno essere presentate oltre alle generalità e il codice fiscale, il titolo autorizzatorio e gli eventuali requisiti professionali, in caso di vendita di prodotti alimentari.

Nell'assegnazione del posteggio avranno la precedenza quegli operatori con maggior numero di presenze sul mercato e maggior anzianità di licenza.

L'ammissione al mercato per l'assegnazione temporanea di posteggi liberi è rinnovabile a domanda scritta.

I posteggi che risultano liberi all'orario di inizio delle vendite, perché il frequentatore munito della relativa concessione non si è presentato, sono assegnati, per quel giorno e per la durata del periodo di non utilizzazione da parte del titolare, agli operatori inseriti nella graduatoria di cui opera che ne facciano richiesta.

L'assegnazione del posteggio risultato non occupato dal concessionario avverrà ad operatore con la medesima destinazione merceologica.

Agli operatori inseriti nella graduatoria, presentatisi, prima dell'orario di accesso al mercato o fiera, rimasti esclusi per mancanza di posteggi disponibili, verrà conteggiata la relativa presenza.

### **Art. 15 Subingresso**

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante purché quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 L.R. n. 6/2010.

La domanda di reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione va rivolta al

Comune e comporta il trasferimento di tutti i titoli di priorità legati all'autorizzazione ceduta.

Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro 4 mesi, salvo deroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività.

Il subentrante per causa di morte, fermo restando il diritto degli eredi di continuare l'attività, deve comunicare l'avvenuta reintestazione entro un anno della morte del dante causa, trascorsi inutilmente tali termini il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività.

Il subentrante dovrà attenersi al rispetto della destinazione merceologica dell'attività a cui è subentrato, il cambio della destinazione è subordinato alla disponibilità del mercato così come stabilito dall'art. 2 del presente regolamento.

## **Art. 16 Modalità di conferimento delle autorizzazioni.**

1. Per quanto concerne le modalità di conferimento delle autorizzazioni, si rinvia all'art. 23 L.R. n. 6/2010;

2. Ad ogni modo, verranno seguite le seguenti prescrizioni di massima:

- Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio presuppongono l'atto di concessione d'uso dell'area. Con un unico provvedimento. Verrà rilasciata la concessione all'uso e l'autorizzazione al commercio.
- Le autorizzazioni andranno conferite previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica, anche nel caso di eventuali posti resisi liberi, a seguito di rinuncia od altro.

3. La procedura di evidenza pubblica presenterà i seguenti salienti profili:

- a) Il comune previa pubblicità all'Albo pretorio della casa Comunale del bando di assegnazione dei posteggi liberi ne trasmette copia alle associazioni di categoria
- b) Le domande devono essere presentate entro il termine di 60 giorni dalla predetta pubblicazione;
- c) I criteri di assegnazione, da disciplinare in ordine di importanza decrescente, sono:

c1) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

c2) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato. Il punteggio di cui alla presente lettera viene attribuito esclusivamente al soggetto che ha mantenuto la titolarità della concessione dal momento della presentazione della sua domanda sino alla scadenza dei termini previsti dal presente bando per la presentazione delle domande;

c3) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva.

d) a parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.

- La pesatura dei criteri verrà effettuata preventivamente, in sede di redazione del bando di assegnazione;

- In caso di ulteriore parità, dopo le attribuzioni dei punteggi e della presentazione della domanda verranno attribuite priorità alle categorie merceologiche in modo più eterogeneo possibile.
- Avverso alla graduatoria, è ammessa istanza di revisione, da presentarsi al Comune entro 15 giorni.

### **Titolo III Norme generali**

#### **Art. 17 Individuazione posteggi esterni al mercato.**

Gli eventuali posteggi ubicati su aree pubbliche esterne al mercato saranno individuati ed istituiti di volta in volta a secondo delle esigenze della collettività con delibera di Consiglio Comunale, nel rispetto della normativa vigente.

#### **Art. 18 Tassa o canone di occupazione.**

La tassa o canone di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche e le relative modalità di versamento saranno definite da apposita delibera di Giunta Comunale

Il mancato versamento del suddetto onere oltre il termine imposto, comporta il divieto di utilizzare il posteggio fino all'avvenuto pagamento dello stesso, maggiorato degli interessi di legge.

Nel caso in cui il mancato pagamento si protraesse oltre il termine di due mesi, senza giustificato motivo, la concessione del posteggio va a decadere.

#### **Art. 19 Orario di accesso e di sgombero**

L'orario di attività nelle fiere e nei posteggi indicati negli articoli precedenti è determinato dal Sindaco, ai sensi del precedente art. 1.

L'allestimento delle attrezzature di vendita relative ai posteggi può iniziare 60 minuti prima dell'orario stabilito per la vendita.

Le attrezzature di vendita devono essere rimosse 60 minuti dopo l'orario fissato per la cessazione della vendita ed il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e dai rifiuti prodotti.

#### **Art. 20 mancata occupazione del posteggio**

L'operatore assegnatario di posteggio che non lo occupi entro un'ora dall'inizio fissato per l'attività di vendita perde il diritto medesimo. Per la giornata e per l'eventuale periodo di non utilizzazione il posteggio stesso può essere assegnato ad altro operatore utilmente collocato nella graduatoria di cui al precedente art.15.

Per assenze prolungate e programmate l'operatore deve darne comunicazione 15 giorni prima al responsabile del mercato in modo da destinare il posteggio a operatore in graduatoria per il periodo di assenza.

#### **Art. 21 Esposizione del documento e carta d'esercizio**

E' fatto obbligo per ogni singolo operatore di tenere esposto in modo ben visibile apposito cartello, fornito dal competente ufficio comunale, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione e della concessione del posteggio.

**La carta di esercizio ha finalità di natura identificativa dell'operatore, autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzativi. E'**

**rilasciata per l'esercizio dell'attività svolta nei mercati, nelle fiere ed in forma itinerante. Non è prevista per i titolari di posteggio isolato.**

## **Art. 22 Pubblicità dei prezzi**

Il commerciante su aree pubbliche è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi ai sensi dell'art. 14 del D.L.gs 31-03-1998 n. 114.

## **Art. 23 Norme di funzionamento e controllo**

Per quanto riguarda le modalità di commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi estranei al mercato, e nelle aree destinate alle fiere, i concessionari dovranno attenersi al rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 5, 7, 8 e di tutti gli articoli contenuti nel titolo II del presente Regolamento.

## **Titolo IV Commercio in forma itinerante**

### **Art. 24 Commercio in forma itinerante.**

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 24 della L.R. 6/2010, che abilita l'operatore a svolgere l'attività su tutto il territorio.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovate ragioni di viabilità, di carattere igienico sanitario o per motivi di pubblico interesse.

Le soste per l'esercizio del commercio in forma itinerante devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e non possono comunque prolungarsi oltre ad 1 ora con l'obbligo di spostarsi di almeno 100mt. e a non meno di mt 250 da altro operatore itinerante e con il divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata, dalla precedente sosta. Esclusivamente per gli operatori del settore è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di cd, musicassette, dischi, dvd e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti; in tutti gli altri casi, è vietato l'uso di mezzi sonori.

Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera, il commercio in forma itinerante è interdetto nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 m dall'area mercatale o dalla fiera.

Per il commercio in forma itinerante di alimenti e bevande ove è prevista la somministrazione degli stessi ( autobar o similari), l'esercente dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dagli artt. 65 e 66 L.R. n.6/2010, avere in dotazione un mezzo mobile che rispetti la normativa igienico sanitaria.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante va svolto con mezzi mobili con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie.

### **Art. 25 Orari per il commercio in forma itinerante.**

La fascia oraria entro la quale l'operatore è libero di articolare i propri orari di vendita è compresa dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

Per gli operatori che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande (autobar) la fascia oraria massima di articolazione dell'orario di vendita va dalle ore 05,00 alle ore 24,00.

Resta fermo l'obbligo del rispetto della mezza giornata di chiusura infrasettimanale e del riposo festivo, fatta eccezione del mese di dicembre ed altre festività eventualmente determinate da ordinanza del Sindaco.

## **Titolo V disposizioni finali e transitorie**

### **Art. 26 sanzioni**

1. fermo restando quanto previsto dall'art. 27 della L.R. 06/2010, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento e alle relative ordinanze attuative comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 come stabilita dall'art. 7 bis del D.L. decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il responsabile del settore vigilanza può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore ai 20 giorni di calendario.

La recidiva si verifica qual'ora sia commessa la stessa violazione per due volte nell'arco dei dodici mesi, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

In caso di recidiva reiterata nei dodici mesi è disposta la decadenza del posteggio.

### **Art. 27 Disposizioni transitorie e finali.**

I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche così come stabilito dall'art. 21 L.R. n.6/2010, non possono vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle stabilite dall'art. 176 del regolamento del T.U. leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, nonché il divieto di vendere o esporre armi esplosivi ed oggetti preziosi.

E' tassativo per gli operatori del settore alimentare il rispetto di tutte le norme igienico sanitarie, atte a garantire la buona qualità della merce venduta.

Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamenti vigenti, in special modo:

- Il D.Lgs 31 marzo 1998 n.114;
- La L.R. 2 febbraio 2010 n. 6;
- Il Testo Unico di Pubblica Sicurezza.
- Codice del consumo;
- Regolamenti Comunali;
- Regolamento Locale d'Igiene.

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi i previsti 15 giorni di pubblicazione all'Albo Comunale, ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.



# Comune di Formigara

## Disposizione posteggi mercato settimanale

